

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

ORDINANZA SINDACALE n. 139/2009

SULL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI PERICOLI DI INQUINAMENTO NELL'AMBITO E NELL'UTILIZZO ED ATTUALE STATO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA SAN BIAGIO DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Viste le disposizioni impartite dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Sicilia con circolare n. 24737 del 17 dicembre 2003, n. 7990 del 20 aprile 2004, n. 14278 del 1 luglio 2004, con le quali si disponeva il trasferimento della titolarità della discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilabili non pericolosi sita in c.da San Biagio del territorio comunale, di proprietà e titolarità del Comune di Scicli, in favore della Società d'Ambito A.T.O. RG1 e, quindi, della Società ATO Ragusa Ambiente s.p.a.;

Vista l'Ordinanza adottata dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Sicilia n. 566 del 31 maggio 2006 con la quale veniva fatto carico alla predetta Autorità d'Ambito di inoltrare apposita istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo n. 152 del 2006, ai fini dell'esercizio e del conferimento dei rifiuti nella discarica;

Visto il contratto stipulato in data 29 maggio 2007 tra questa Amministrazione Comunale, in persona del Capo Settore Manutenzione ed Ecologia, autorizzato a tal fine giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 21 agosto 2006, e l'avv. Agatino Luigi Di Stallo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ATO Ragusa Ambiente s.p.a., con sede legale in Ragusa, viale dei Platani n. 34/B, mediante il quale il Comune di Scicli ha ceduto e trasferito alla predetta Società ATO Ragusa Ambiente s.p.a. la titolarità della gestione della discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilabili non pericolosi di C.da San Biagio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, prot. n. 056317 del 22 ottobre 2008, notificata al Comune di Scicli e quivi acquisita al prot. n. 31216 del 27 ottobre 2008 con la quale "rilevata la persistenza della situazione di grave emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani che impone la necessità di autorizzare la continuazione all'esercizio del primo lotto funzionale della porzione della nuova vasca della discarica di Ragusa, ove conferiranno i Comuni di Ragusa, Chiamonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Scicli, Ispica atteso che diversamente verrebbero a crearsi circostanze che causerebbero gravi rischi per la salute pubblica e per l'ambiente nonché possibili turbative dell'ordine pubblico nell'intero territorio provinciale, eventi che occorre assolutamente scongiurare";

Vista la richiesta richiamata nella superiore ordinanza del Presidente dell'ATO Ragusa Ambiente e contenuta nella nota ivi riportata, n. 3460/U.T. 1223 del 17 ottobre 2008, intesa ad ottenere l'emissione dell'ordinanza autorizzatoria per la continuazione all'esercizio ed all'abbancamento dei rifiuti presso la cennata discarica nel Comune di Ragusa;

Vista la successiva ordinanza del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, di modifica della ordinanza di autorizzazione n. 216 del 2 gennaio 2009, notificata al Comune di Scicli e quivi acquisita al prot. n. 1283 del 15 gennaio 2009 con la quale è stata autorizzata per 120 giorni la prosecuzione del conferimento anche da parte del Comune di Scicli dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di Ragusa, c.da Cava dei Modicani;

Viste le risultanze della riunione svoltasi presso la Prefettura di Ragusa tra i legali rappresentanti dell'A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. ed i legali rappresentanti del Comune di Scicli, concernenti la attuazione degli obblighi contrattualmente assunti ai fini dello svolgimento del contratto di trasferimento della titolarità della discarica sita nel territorio del Comune di Scicli, c.da San Biagio e specificatamente riprodotti ed indicati nel verbale predetto, in data 20 gennaio 2009;

Rilevato che, a tutt'oggi, nonostante formale atto di diffida notificato in data 1 aprile 2009 la Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. non ha posto in essere alcuna condotta derivante dal contratto come sopra individuato ed idonea al soddisfacimento delle richieste formulate dal

Comune di Scicli, a salvaguardia e tutela della salute dei cittadini in esso residenti e/o domiciliati e della integrità e salute dell'ambiente del territorio e di quello naturale;

Visto gli articoli 2 e 6 del contratto stipulato in data 29 maggio 2007 tra il Comune di Scicli e la Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. e sopra citato secondo cui la discarica oggetto dello stesso contratto avrebbe dovuto essere condotta nel pieno rispetto dei contenuti del piano di gestione in tale disposizione indicato e che, comunque, la discarica medesima –inutilizzata per le finalità anzidette- deve essere restituita “nelle migliori condizioni di salvaguardia ambientale od immune dai pericoli di inquinamento per luoghi e per la salute pubblica”;

Ritenuto necessario, indifferibile ed opportuno provvedere all'accertamento tecnico e tecnico-sanitario dello stato e condizioni della discarica per il conferimento dei rifiuti solidi urbani di c.da San Biagio ricadente nel territorio del Comune di Scicli e questo anche al fine della verifica della sua utilizzabilità od inutilizzabilità e della sussistenza delle condizioni di carattere sanitario e di igiene e salvaguardia della pubblica sanità ed incolumità, nonché dell'eventuale rilevabile danno ambientale ed alla salute della collettività e del territorio;

Visto l'articolo 3, comma 2°, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 50, comma 5°, dello stesso D. L.vo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “norme in materia ambientale” e, in particolare, l'art.250 che dispone che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente;

Ritenuto di avvalersi delle competenze e funzioni dei dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi a tal fine competenti e, segnatamente:

Geom. Carlo Bonincontro, responsabile del settore Ecologia del Comune di Scicli

Ing. Salvatore Calvo, responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Scicli

Dott. Franco Nifosi, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Scicli

nonché del dirigente del SIAV (Servizio Igiene Ambiente di Vita) dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, con sede in Scicli, c/o Ospedale Busacca, nella persona del dott. Carmelo Lauretta

ORDINA

che in data 18 aprile 2009, sin dalle ore 8.30, i sigg.ri: Geom. Carlo Bonincontro, Ing. Salvatore Calvo, Dott. Franco Nifosi, Dott. Carmelo Lauretta, tutti come sopra in premessa indicati e nella qualità e funzioni specificate, provvedano attraverso l'accesso al luogo proprio alla verifica e accertamento dei luoghi di ubicazione e contenimento della discarica e dei conseguenti effetti esterni della discarica di c.da San Biagio, sita nel territorio del Comune di Scicli, come in premesse individuata, al fine di procedere all'interno ed all'esterno della stessa alla verifica ed accertamento, sulla base delle rispettive competenze e funzioni, della utilizzabilità od inutilizzabilità della discarica medesima e della sussistenza delle condizioni di carattere sanitario e di igiene e salvaguardia della pubblica sanità ed incolumità, nonché dell'eventuale rilevabile danno ambientale ed alla salute della collettività e del territorio, come risultante dalle condizioni della discarica medesima di c.da San Biagio;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi, notificata alla Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., presso il domicilio proprio della carica rivestita in Ragusa, viale dei Platani, n. 34/B, al Comando Polizia Municipale per la scrupolosa ed attenta vigilanza, per il pieno rispetto della stessa, nonché al Comando Stazione Carabinieri presso il Comune di Scicli ed al Corpo Forestale dello Stato, sede comunale di Scicli

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 17 aprile 2009

**Il Sindaco
f.to Giovanni Venticinque**